

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 2167 RO/TAR del 17/10/2000.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli Enti delegati ai sensi dell'art. 31 della LR n. 10/99.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

la Giunta Regionale
DELIBERA

- di approvare i seguenti indirizzi e criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 17.05.1999, n. 10:

I - Decorrenza del conferimento e procedimenti pendenti

Il conferimento delle funzioni ai comuni disposto dall'articolo 31 della legge regionale n. 10/1999 decorre dalla data di trasferimento agli stessi dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge medesima.

Resta di competenza delle Capitanerie di porto la definizione dei procedimenti amministrativi avviati, con l'acquisizione al protocollo, prima della data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni.

I documenti riguardanti le funzioni delegate vengono consegnati dalle Capitanerie di porto, mediante elenchi descrittivi, ai Comuni competenti per territorio.

II - Funzioni dei Comuni

Nell'esercizio della delega i Comuni nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime provvedono in particolare:

- a) al rilascio delle concessioni demaniali marittime, con la sola esclusione di quelle per finalità di approvvigionamento di fonti di energia e di quelle ricadenti nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21.12.1995;
- b) alla revoca e decadenza delle concessioni;
- c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327;
- d) al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
- e) alla devoluzione delle opere non amovibili secondo le procedure previste all'articolo 49 del codice della navigazione, previo parere della Regione;
- f) alle ingiunzioni relative alle occupazioni ed innovazioni abusive di cui all'articolo 54 del codice della navigazione e ad emanare i relativi provvedimenti di sanatoria, (previo parere della Regione: ***parole eliminate dalla DGRM 1165***);
- g) al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 55 del codice della navigazione;
- h) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328.

La funzione di vigilanza sull'uso in concessione del demanio marittimo è esercitata dal Comune competente, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima.

III - Criteri per il rilascio delle concessioni

Le concessioni demaniali sono rilasciate o rinnovate in conformità al piano di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo di cui all'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. Nell'atto di concessione devono essere indicati, oltre gli elementi previsti dal regolamento per la navigazione marittima, anche gli aspetti tecnici predeterminati dai piani medesimi.

Il parere di cui al comma 1 dell'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima è formulato dai Comuni tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
- b) conformità del progetto agli strumenti urbanistici comunali ed alle vigenti normative che regolano l'utilizzo del demanio marittimo;
- c) valutazione del progetto in relazione ai suoi effetti sulle opere marittime;
- d) valutazione della natura dei manufatti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Ai fini della valutazione di cui alla precedente lettera d), le opere si distinguono in:

- a) permanenti: quando sono costruite con il sistema tradizionale, a struttura unita con un fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno;
- b) inamovibili: quando sono a struttura stabile, in muratura o in cemento armato o con sistema misto, con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto;
- c) amovibili o di facile sgombero: quando sono realizzate con montaggio di parti elementari realizzate con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero, con o senza muri di tamponamento, costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la distruzione parziale o totale del manufatto.

Non sono subordinate all'espressione del parere le seguenti opere:

- a) ampliamento di aree scoperte;
- b) posa di ombrelloni, elementi di arredo ed attrezzature per il gioco e lo svago purchè di tipo mobile;
- c) installazione di tende con struttura portante leggera ed ancoraggi di immediato smontaggio;
- d) modifiche alle opere esistenti, già autorizzate, che non comportino alterazioni delle modalità costruttive, con esclusione di spostamenti o ampliamenti.

IV - Procedure amministrative

I Comuni esercitano le funzioni amministrative loro delegate in conformità alle norme contenute nel codice della navigazione, nel regolamento per la navigazione marittima, nella legge 494/1993, nel decreto legislativo n. 112/1998, e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il rilascio delle concessioni demaniali marittime avviene secondo le seguenti procedure:

- a) la domanda di concessione è presentata al Comune competente per territorio, corredata della documentazione prevista all'articolo 6 del regolamento per la navigazione marittima;
- b) il Comune comunica l'avvio del procedimento al Servizio turismo e attività ricettiva della Regione, esprimendo un parere preliminare;
- c) ultimata l'istruttoria, il Comune, in caso di accoglimento della domanda, provvede al rilascio del titolo concessorio nei modi di rito;
- d) copia del titolo concessorio è trasmessa dal Comune al competente Servizio regionale per l'annotazione dell'atto nell'apposito registro unitamente, nei casi in cui sia stato espresso il parere di cui al comma 1 dell'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, ad una scheda di valutazione redatta in base all'apposito modello predisposto dalla Giunta Regionale (allegato "A");
- e) il Comune provvede alla registrazione presso l'ufficio del registro del titolo concessorio;
- f) nel caso di concessione assentita a mezzo di atto formale, il Comune trasmette alla Corte dei conti, per il controllo e la registrazione, il titolo concessorio in originale e la relativa documentazione istruttoria in copia dichiarata conforme all'originale.

Nel caso le opere per cui si richiede il rilascio della concessione si configurino come interventi di difesa costiera o abbiano interferenza con il comportamento idraulico del litorale, è necessario acquisire il parere della Regione: a tal fine il Comune trasmette, con la comunicazione di cui alla precedente lettera b), gli elaborati progettuali e una scheda tecnica di valutazione (allegato "A").

Nei casi di rinnovo di concessioni demaniali marittime di durata quadriennale, i Comuni comunicano alla Regione l'avvenuto rinnovo delle concessioni, senza applicare quanto previsto alla precedente lettera b).

Nei casi previsti al paragrafo II, lettera b) c) e d) i Comuni comunicano alla Regione l'avvio e la conclusione del procedimento.

I Comuni, nel caso sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concessorio, istituiscono una conferenza dei servizi cui partecipano i rappresentanti degli altri enti territorialmente competenti in materia.

I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative con riferimento all'anno precedente.

I Comuni sono inoltre tenuti a fornire, su richiesta, dati ed informazioni alla Regione.

V - Piani particolareggiati di spiaggia e regime transitorio

I Sindaci dei Comuni interessati forniscono alla Giunta Regionale il parere di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 400/1993, come convertito in legge n. 494/1993, ai fini dell'adozione, da parte della stessa, del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, redatto nel rispetto delle disposizioni del piano paesistico ambientale regionale. Ad esso debbono adeguarsi i piani particolareggiati di spiaggia adottati dai Comuni, ai sensi dell'articolo 32 delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale. Il piano stabilisce il termine entro il quale debbono essere adeguati alle proprie disposizioni i piani particolareggiati di spiaggia approvati prima della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine i piani di spiaggia approvati dalle competenti Autorità marittime prima del 15.10.1987 debbono essere sostituiti con i piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'articolo 32 suddetto.

Fino alla approvazione del piano di utilizzo delle aree del Demanio marittimo di cui all'art. 6 della legge 494/93, è sospesa la concessione di ulteriori aree demaniali marittime per salvaguardare l'uso pubblico delle stesse, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) ampliamenti di concessioni esistenti nel senso trasversale alla linea di costa, purchè non costituiscano impedimenti o limitazioni all'accesso al mare o alla pubblica fruizione degli spazi demaniali, non comportino estensione del fronte a mare delle concessioni assentite e non contrastino con gli strumenti urbanistici comunali. L'ampliamento può essere richiesto una sola volta nell'arco di vigenza della concessione, tranne che per i casi di ripascimento naturale della spiaggia dovuto all'azione del mare per i quali la richiesta può essere ripetuta;
- b) nuove concessioni ad enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro, relative ad attività pubbliche o di interesse pubblico;
- c) modifiche di concessioni esistenti che non ne alterino le superfici, a seguito di eventi calamitosi;
- d) nuove concessioni, nonché ampliamenti e modifiche di concessioni esistenti, conseguenti alla attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- e) nuove concessioni, nonché ampliamenti e modifiche di concessioni esistenti su aree o beni entrati a far parte del demanio a seguito di nuova delimitazione ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione, con qualsiasi grado di amovibilità, richiesti dai titolari di un diritto di godimento tra quelli indicati al comma 3 dell'articolo 19 del D.P.G. R. 14 settembre 1989, n. 23 per utilizzi uguali a quelli preesistenti, sempreché compatibili con il pubblico uso del demanio;
- f) nuove concessioni, nonché ampliamenti e modifiche di concessioni esistenti per la realizzazione di opere di utilità pubblica, di urbanizzazione e di superamento delle barriere architettoniche, riconosciute ed attestate necessarie ed urgenti dal Comune. Tali opere possono essere inamovibili o permanenti, assentite rispettivamente con licenza e atto formale, solo nel caso venga dimostrata la impossibilità tecnica di alternative amovibili;
- g) opere permanenti o inamovibili realizzate da enti pubblici conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

Le opere definite inamovibili, già legittimamente realizzate sulle aree entrate a far parte del demanio marittimo a seguito di nuova delimitazione ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione, possono essere affidate in concessione con licenza, mentre quelle definite come permanenti con atto formale.